



N. 10.

Legge sulle condizioni generali provvisorie per i trasporti delle persone e delle cose sulla ferrovia.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

Fino alla approvazione e alla emanazione delle condizioni generali, per i trasporti delle persone e delle cose sulla ferrovia, è autorizzato l'esercizio della ferrovia stessa in base alle norme provvisorie da sottoporsi alla approvazione della Ecc. Reggenza e da rendersi, a cura della Società esercente, note al pubblico.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 Giugno 1932 (1631 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Giuliano Gozi - Pompeo Righi

p. IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

IL CANCELLIERE

Francesco Morri